

ALLEGATO B

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**
di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 12 luglio 2010 già dimostrate in occasione del decreto concernente la deficienza del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

COMUNE DI

CISSACA

ALESSANDRIA

PROVINCIA DI

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017

delibera n° 0 del

CODICE ENTE

0000000000

50005

SI NO

DEFICITARIO

SI

NO

codice 50110

ALESSANDRIA	12-03-2018
LUOGO	DATA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot.ssa Silvia Scotti

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Dot. Biagio Verde

Dot.ssa Antonella Colona

Dot. Nicola Tanoli

IL SEGRETARIO

Dot.ssa Paola Marcilla

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)
50010	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
50020	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
50030	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
50040	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
50050	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
50060	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
50070	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
50080	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
50090	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
50100	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

- Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).
- Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riqualificazione di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accreditamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riqualificazione o di fondo di solidarietà.
- Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riqualificazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accreditamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accreditamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riqualificazione o di fondo di solidarietà.
- Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.
- Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei.
- Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro.
- Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.
- Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.
- Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.
- Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riqualificato in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari(2).

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia. Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri definiti (la voce "SI" identificata il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficit strutturalmente, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoei (2) SI: momento che ai sensi dell'art.1 comma 443 L. 228/12 i proventi di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per il parte eccedente, per la riduzione del debito.

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

Biagio Verde
Silvia Scotti
Paola Marcilla
Nicola Tanoli